



Il Prefetto della Provincia di Roma

Prot. n. 11291/2012 GAB.

VISTO l'art. 4, co. 2, del Decreto Legge 20 giugno 2002 n. 121 (convertito con modifiche nella Legge 1° agosto 2002 n. 168), che demanda al Prefetto il compito di individuare, su proposta degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse, su cui è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice;

VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009, con le allegate istruzioni operative, finalizzata a garantire un'azione coordinata di prevenzione e di contrasto all'eccesso di velocità sulle strade;

VISTA l'istanza del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Fiumicino, pervenuta con nota n. 20303 del 13.06.2011, con la quale è stato richiesto di ricomprendere alcune strade nonché alcuni tratti di strada tra quelli sui quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sui quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare i predetti dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico;

VISTA la nota n. 125481 del 13.06.2011, con la quale quest'Ufficio ha richiesto alle competenti FF.O. di fornire uno studio statistico, distinto per anno, dei sinistri stradali verificatisi sulle strade e sui tratti di strada oggetto della predetta istanza;

VISTA la nota n. 130569 del 20.06.2011, con la quale quest'Ufficio ha richiesto al Comune di Fiumicino di fornire, in qualità di Ente proprietario delle suddette strade nonché tratti di strada, il prescritto parere di cui al citato art. 4, co. 2, del D.L. n. 121/2002;

VISTA la nota n. 131233 del 21.06.2011, con la quale quest'Ufficio ha richiesto al Comune di Fiumicino di integrare la predetta istanza con la prescritta documentazione tecnico-amministrativa;

VISTA la nota n. 11384 Rep. 220.20 del 17.06.2011, con la quale il Compartimento della Polizia Stradale del Lazio ha fornito i richiesti dati statistici relativi al tasso di sinistrosità sulle strade e sui tratti di strada in questione;



Il Prefetto della Provincia di Roma

VISTA la nota n. 51815 del 28.06.2011, con la quale l'Area Gestione del Territorio del Comune di Fiumicino ha espresso parere favorevole, in qualità di Ente proprietario, ai sensi del già riportato art. 4, co. 2, del D.L. n. 121/2002;

VISTA la nota n. 20303 del 3.11.2011, con la quale il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Fiumicino ha rinnovato l'istanza in argomento, indicando specificatamente le strade ed i tratti di strada, tutti di esclusiva proprietà comunale (Via Portuense - dal km 19,800 al km 25,800; Via dei Tre Denari - intero tratto; Via Coccia di Morto - intero tratto; Viale di Castel San Giorgio - da Via Corona Australe a Viale di Porto), da considerare ai fini dell'autorizzazione prefettizia;

VISTA la nota prot. n. 20303 in data 16.12.2011, con la quale il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Fiumicino ha precisato che l'istanza di cui trattasi è da ritenersi, relativamente alla Via Portuense, per il tratto di strada compreso tra l'incrocio con Via dei Fratelli Montgolfier e Via delle Ombrine, al centro di Fiumicino, trattandosi di tratto di strada di competenza del Comune di Fiumicino e, pertanto, non necessitante, ai fini dell'autorizzazione prefettizia, del parere di altri eventuali enti proprietari;

VISTA la nota prot. n. 95561 del 30 dicembre 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Fiumicino ha ulteriormente specificato la chilometrica stradale interessante la citata Via Portuense, sulla quale, giuste apposite delibere comunali, ricade la competenza dell'Ente civico in questione;

RITENUTO di dover provvedere in merito, individuando alcune strade nonché alcuni tratti di strada, tutti di proprietà del Comune di Fiumicino, sui quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

VISTO il Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117, convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante "Disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione";

VISTO il Decreto Legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e s.m.i., "Nuovo codice della strada", ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

DECRETA

Le strade ed i tratti di strada meglio specificati in premessa, tutti di proprietà esclusiva del Comune di Fiumicino, sono individuati tra quelli sui quali, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di



Il Prefetto della Provincia di Roma

conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada.

Il Comune di Fiumicino è incaricato di dare adeguata informazione all'utenza, nelle modalità previste dalla vigente normativa, delle postazioni di controllo collocate sulle strade e sui tratti di strada individuati.

Roma, 23 gennaio 2012

IL PREFETTO
(Pecoraro)

Ch